

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA
“DECRETO RISTORI”: DOMANDA
ENTRO IL 18.12.2020**

RIFERIMENTI

- Art. 15, DL n. 137/2020
- Circolare INPS 26.11.2020, n. 137

IN SINTESI

Recentemente l'INPS ha fornito le indicazioni operative per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 prevista dal c.d. “Decreto Ristori” a favore di alcune categorie di soggetti, tra i quali:

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;*
- venditori porta a porta.*

In particolare l'indennità è riconosciuta:

- automaticamente per coloro che hanno già usufruito dell'indennità prevista dal c.d. “Decreto Agosto”;*
- a fronte della presentazione di un'apposita domanda da parte di coloro che non hanno inviato la richiesta per la predetta indennità ovvero per i quali la stessa è stata rigettata.*

Il termine di presentazione è fissato al 30.11.2020. Tuttavia l'INPS, tenuto conto che detto termine non ha natura decadenziale, riconosce la possibilità di presentare la domanda entro il 18.12.2020.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 15, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC [2.11.2020, n. 320](#)) prevede il **riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000** a favore, tra l'altro, dei seguenti soggetti che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro:

- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98.

Con la recente Circolare 26.11.2020, n. 137 l'INPS ha fornito le modalità operative che consentono di usufruire di tale agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI

Al fine di beneficiare dell'indennità in esame:

- i lavoratori **autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, devono presentare i seguenti requisiti:
 - essere stati **titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c. nel periodo **1.1.2019 - 29.10.2020**.



Per tali contratti i predetti soggetti devono essere **già iscritti al 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito**, nel predetto arco temporale, **di almeno un contributo mensile**;

- **non avere in essere al 30.10.2020** un contratto autonomo occasionale;
- gli **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") devono **risultare**:
 - **titolari di un reddito 2019** derivante dalle medesime attività **superiore a € 5.000**;
 - **titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020**;
 - **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.



I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame **a condizione altresì che alla data di presentazione della domanda non siano**:

- **titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- **titolari di pensione**.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNITÀ

Al fine di accedere all'indennità in esame sono previste modalità differenziate a seconda che il soggetto interessato **abbia già beneficiato o meno** dell'indennità di cui all'art. 9, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto (Informativa SEAC [3.11.2020, n. 321](#)).

Soggetto	Indennità art. 15, DL n. 137/2020
Non ha beneficiato dell'indennità ex DL n. 104/2020 (domanda non presentata o rigettata)	<p>Presentazione all'INPS in via telematica, di un'apposita domanda tramite i canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto. A tal fine il soggetto interessato deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIN rilasciato dall'Istituto (dall'1.10 l'INPS non rilascia nuovi PIN); • SPID di livello 2 / superiore; • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); • Carta Nazionale dei Servizi (CNS). <p>In alternativa al portale web, le indennità in esame possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa oppure numero 06 164164 da rete mobile). Il rilascio del nuovo servizio sarà reso noto dall'Istituto con un'apposita comunicazione sul sito Internet.</p>

Il citato art. 15 fissa al 30.11.2020 il termine di presentazione della domanda. Ora l'INPS, nella Circolare n. 137 in esame, specifica che



*“la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, è **non decadenziale**; pertanto, per consentire un adeguato tempo all'utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari e nello stesso tempo consentire all'Istituto il pagamento ... entro la fine dell'anno corrente, **sarà possibile presentare la domanda entro la data del 18 dicembre 2020**”.*

Soggetto	Indennità art. 15, DL n. 137/2020
Ha beneficiato dell'indennità ex DL n. 104/2020	Riconoscimento “automatico” da parte dell'INPS mediante erogazione all'interessato in base alle modalità indicate nella domanda già presentata ai fini della precedente indennità.

CARATTERISTICHE DELL'INDENNITÀ E CUMULABILITÀ

L'indennità onnicomprensiva in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito;**
- è erogata dall'INPS nel limite dei fondi stanziati (€ 550 milioni per il 2020).



Come precisato dall'INPS nella Circolare n. 137 in esame, nel periodo di fruizione del beneficio:

- non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa;
- non spetta l'assegno per il nucleo familiare.

CUMULABILITÀ

L'indennità in esame è **incompatibile / compatibile** con le seguenti prestazioni.

Tipologia prestazione / indennità	Compatibilità indennità ex art. 15, DL n. 137/2020
<ul style="list-style-type: none"> • indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex art. 44, DL n. 18/2020 (“Fondo per il reddito di ultima istanza”) • pensioni dirette a carico, anche pro-quota: <ul style="list-style-type: none"> – dell'Ago nonché delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa – della Gestione separata INPS – degli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali); • indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale) • reddito di emergenza (Rem) ex art. 82, DL n. 34/2020 • reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore all'indennità 	NO
<ul style="list-style-type: none"> • assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/84 • indennità di disoccupazione NASPI / DIS-COLL / indennità disoccupazione agricola • erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali • premi / sussidi per fini di studio o addestramento professionale • premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui 	SI